



COMUNE DI SAN MARTINO VALLE CAUDINA

(Prov. di Avellino)

ORIGINALE

Registro Generale

N. **23**

Del **03-09-2026**

ORDINANZA DEL SETTORE SERVIZI TECNICI SPECIALIZZATI

n. 9 del 03-09-2026

OGGETTO: *Incendio del 31 agosto 2026 nella zona industriale del Comune di Airola (BN) - Integrazione all'Ordinanza Sindacale n. 8 del 01/09/2026 a seguito delle raccomandazioni di igiene pubblica, ambientale e di sicurezza alimentare trasmesse dall'ASL di Avellino.*

IL SINDACO

VISTO l'art. 32 della Costituzione, che tutela la salute quale fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e, in particolare, l'art. 50, comma 5, ai sensi del quale, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, il Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, adotta ordinanze contingibili e urgenti;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e, in particolare, l'art. 3;

VISTI i principi generali di prevenzione e precauzione posti a tutela della salute e dell'ambiente;

VISTA la propria precedente Ordinanza n. 8 del 01/09/2026, recante adozione, in via precauzionale, di misure urgenti a tutela della salute pubblica a seguito dell'incendio verificatosi in data 31/08/2026 nella zona industriale del Comune di Airola (BN);

CONSIDERATO che al punto 5 della predetta Ordinanza n. 8 del 01/09/2026 si disponeva espressamente che le relative prescrizioni avrebbero potuto essere tempestivamente modificate, integrate o revocate sulla base dell'evoluzione dell'evento e delle risultanze degli accertamenti e delle indicazioni inviate dagli organismi competenti;

VISTA la nota della Prefettura di Avellino – U.T.G. (Prot. Uscita N. 0081601 del 01/09/2026), acquisita al prot. comunale n. 10916 in data 02/09/2026, con la quale è stata trasmessa la nota del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL di Avellino (Prot. ASLAV-0093261-2026 del 01/09/2026), contenente specifiche raccomandazioni in materia di igiene pubblica, ambientale e di sicurezza alimentare;

RITENUTO necessario ed urgente integrare le disposizioni di cui alla precedente Ordinanza n. 8/2026 al fine di recepire integralmente tutte le misure cautelative e le raccomandazioni

formulate dall'Azienda Sanitaria Locale di Avellino a tutela della popolazione, dei lavoratori e delle produzioni agro-zootecniche del territorio comunale;

ORDINA

ad integrazione dell'Ordinanza Sindacale n. 8 del 01-09-2026, con effetto immediato e fino a nuova disposizione, nelle aree del territorio comunale interessate dalla presenza, dal transito o dalla ricaduta dei fumi provenienti dall'incendio verificatosi nel Comune di Airola, l'osservanza delle seguenti ulteriori e integrative prescrizioni:

- di mantenere chiuse porte e finestre, serrande, camini, bocchette di ventilazione e ogni altra apertura verso l'esterno;
- di spegnere i condizionatori e gli impianti di ventilazione meccanica o ricircolo dell'aria;
- di evitare di stazionare o svolgere attività sportive per lunghi periodi in spazi all'aperto;
- in caso di esposizione al fumo, di usare mascherine FFP2/FFP3 o un panno bagnato su naso e bocca;
- di evitare l'esposizione di biancheria all'esterno delle abitazioni;
- i datori di lavoro con sedi ubicate nell'area interessata sono invitati ad adottare ogni misura utile per la tutela della salute dei lavoratori;
- chi dovesse avvertire problemi respiratori, irritazioni o bruciori alle vie respiratorie, contatti il proprio medico o si rechi al più vicino pronto soccorso
- di non raccogliere e non consumare immediatamente i prodotti ortofrutticoli coltivati nelle zone coinvolte dai fumi, e di lavare accuratamente frutta, ortaggi e verdura prima del consumo;
- di non raccogliere e/o somministrare agli animali il foraggio eventualmente presente nel campo o nell'allevamento direttamente coinvolto dai fumi, e di coprire con idonei teloni il fieno e/o la paglia eventualmente presente all'aperto;
- di evitare il razzolamento all'aperto degli animali da cortile nelle zone coinvolte dai fumi.

CONFERMA

In ogni altra sua parte, per quanto non in contrasto o non espressamente integrato dalla presente ordinanza, il contenuto, le motivazioni e le disposizioni della propria Ordinanza n. 8 del 01-09-2026.

DISPONE

che l'Area Tecnica comunale e il Comando di Polizia Locale, ciascuno per quanto di competenza, seguano costantemente l'evoluzione dell'evento e mantengano i necessari contatti con gli organismi istituzionali interessati;

che siano tempestivamente acquisite le eventuali comunicazioni, risultanze e indicazioni provenienti da ARPAC, ASL, Vigili del Fuoco, Prefettura e Protezione Civile;

che, all'esito delle informazioni e dei dati acquisiti, sia valutata l'eventuale necessità di estendere, circoscrivere, integrare o revocare le misure previste dalla presente ordinanza;

che la presente ordinanza sia pubblicata immediatamente all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune, nonché diffusa mediante i canali istituzionali di comunicazione dell'Ente, al fine di garantirne la più ampia conoscenza da parte della popolazione.

INVITA

la cittadinanza a mantenere comportamenti prudenti, senza creare situazioni di allarmismo, attenendosi alle comunicazioni ufficiali diffuse dal Comune e dalle autorità competenti.

AVVERTE

che le misure adottate con il presente provvedimento non presuppongono né attestano l'avvenuta contaminazione del territorio comunale, essendo disposte esclusivamente secondo un criterio di cautela e prevenzione nelle more delle verifiche tecniche, ambientali e sanitarie.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Ferme restando le eventuali responsabilità previste da specifiche disposizioni di legge, l'inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza sarà perseguita secondo quanto previsto dall'ordinamento vigente.

La Polizia Locale e gli altri organi di vigilanza sono incaricati, per quanto di competenza, della verifica dell'osservanza del presente provvedimento.

TRASMETTE

la presente ordinanza, per quanto di rispettiva competenza e/o per opportuna conoscenza, a:

- Prefettura – U.T.G. di Avellino;
- ASL Avellino;
- ARPAC – Dipartimento Provinciale di Avellino;
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino;
- Questura di Avellino;
- Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino;
- Stazione Carabinieri competente per territorio;
- Comando di Polizia Locale di San Martino Valle Caudina;
- Protezione Civile;
- Provincia di Avellino;
- Comune di Airola.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, secondo i termini e le modalità previsti dalla legge.

San Martino Valle Caudina, lì 03.09.2026

Il Sindaco

f.to Arch. Pasquale Pisano

== Firmato in originale ==

PUBBLICAZIONE N.REG. 989
(art.71 del Regolamento sul funzionamento degli Uffici e dei Servizi)

La presente ordinanza, al fine della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune e vi rimarrà per dieci giorni consecutivi a decorrere dal giorno 03-09-2026

Data 03-09-2026

Il Responsabile del procedimento
Geom. ENRICO PALLOTTA
